



XIX CONGRESSO NAZIONALE AiCS

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE CONGRESSUALI

La Direzione Nazionale, nella riunione del 2 ottobre 2024, ha approvato la bozza delle modifiche al Titolo 4, articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del Regolamento Nazionale vigente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale. Le modifiche sono state proposte al fine di adeguare i suddetti articoli allo statuto vigente così come approvato dall'Assemblea Nazionale in data 24 luglio 2024 e integrato in ossequio alle osservazioni pervenute dal CONI in data 16 settembre 2024.

Nella stessa riunione, la Direzione nazionale ha deliberato inoltre che:

- il Congresso Nazionale si terrà nei giorni 14 e 15 marzo 2025;
- i Congressi Regionali dovranno tenersi nel periodo 16 febbraio - 5 marzo 2025;
- i Congressi Provinciali dovranno tenersi nel periodo 15 gennaio - 15 febbraio 2025.

TITOLO 4: LE ASSEMBLEE CONGRESSUALI

Articolo 23. Convocazione delle Assemblee Congressuali.

1 Le assemblee, a qualsiasi livello, si riuniscono come assemblee congressuali elettive ordinarie ogni quattro anni, nel modo seguente:

- ai sensi dell'articolo 55 comma 9 dello Statuto, l'Assemblea Congressuale Provinciale si riunisce prima dell'Assemblea Congressuale Regionale e di quella Nazionale, a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo Provinciale. Essa deve essere convocata non oltre i 70 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale e celebrata non oltre i 30 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale.

- ai sensi dell'Articolo 51 comma 11 dello Statuto, l'Assemblea Congressuale Regionale si riunisce dopo le Assemblee Congressuali dei Comitati Provinciali istituiti nella Regione, e prima dell'Assemblea Congressuale Nazionale, a seguito di deliberazione dell'Assemblea Regionale. Essa deve essere convocata non oltre i 60 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale, e celebrata non oltre i 10 giorni precedenti la celebrazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale.

- ai sensi dell'articolo 43 comma 10 dello Statuto, l'Assemblea Congressuale Nazionale si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi olimpici estivi, su convocazione del Presidente Nazionale, a seguito di deliberazione della Direzione Nazionale.

2. Nel caso sia convocata un'Assemblea Congressuale nazionale, sia ordinaria sia straordinaria, che prevede l'elezione del Presidente Nazionale, debbono essere obbligatoriamente convocate anche le Assemblee Congressuali Provinciali e Regionali, per l'elezione dei loro organi statuari.

3. Nel caso sia convocata un'Assemblea Congressuale nazionale straordinaria che prevede elezione o l'integrazione di organi statuari nazionali diversi dal Presidente, o che non prevede elezioni, non si dà luogo alla convocazione delle Assemblee Congressuali Provinciali e Regionali straordinarie.

4. Le assemblee congressuali straordinarie sono convocate secondo quanto previsto dallo statuto.

Articolo 24 Celebrazione delle Assemblee Congressuali

1. Tutte le Assemblee Congressuali convocate per l'elezione degli organi, sia ordinarie sia straordinarie, si celebrano secondo le norme e nei termini previsti dal presente regolamento.

2. Tutte le convocazioni devono avere un ordine del giorno, nel quale è compresa l'elezione degli organi statuari previsti, e riportare data e luogo di svolgimento. L'ordine del giorno può contemplare la discussione di ulteriori argomenti, quali ad esempio quella di eventuali documenti congressuali o di una o più proposte di modifiche statuarie.

3. Tali ulteriori argomenti sono introdotti su proposta del Presidente o della maggioranza dei componenti l'organo direttivo della struttura territoriale in cui si celebra l'assemblea congressuale, e sono deliberati dall'organo direttivo stesso.

4. Per la validità delle Assemblee congressuali è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei delegati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, le riunioni sono valide con la partecipazione di un numero di

delegati aventi diritto al voto comunque non inferiore al 35%. Nel caso in cui AICS abbia più di 5.000 affiliati si applica il *quorum* costitutivo in seconda convocazione non inferiore al 20%, fatte salve le previsioni di cui al successivo art.37 comma 2 bis in materia di elezione del Presidente Nazionale o Regionale successiva al terzo mandato consecutivo. In tali ipotesi, sia in prima sia in seconda convocazione, l'Assemblea congressuale elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50% + 1) degli aventi diritto al voto.

5. Per le modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza di almeno il 50% dei voti. Il quorum deliberativo è dato dalla maggioranza dei voti. Tutte le altre deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei delegati presenti.

6. Le Assemblee congressuali sono presiedute da un Presidente eletto in apertura dall'Assemblea, a scrutinio palese o per alzata di mano. Egli può farsi assistere da uno o più vicepresidenti. E' inoltre eletto un segretario verbalizzante.

7. Successivamente sono eletti:

a) una Commissione elettorale, diversa da quella di cui all'Articolo 30 del presente regolamento, con il compito di sovrintendere alla presentazione delle liste e a tutte le operazioni di voto per l'elezione degli organi;

b) una Commissione Verifica Poteri con il compito di controllare la validità delle deleghe rappresentate e, limitatamente alle assemblee congressuali provinciali e regionali, delle candidature presentate. La Commissione fungerà nelle votazioni da Commissione per lo scrutinio.

c) una Commissione per la risoluzione finale qualora l'Assemblea lo ritenga necessario.

d) gli organi sociali previsti.

8. Le Assemblee congressuali provinciali eleggono, inoltre, i delegati che, nell'assemblea congressuale regionale e nazionale, rappresenteranno, insieme al Presidente Provinciale, il proprio Comitato.

Articolo 25 Elezione degli organi sociali e dei delegati alle Assemblee congressuali

1. Ciascuna Assemblea congressuale elegge gli organi sociali previsti dallo statuto, scegliendo tra i diversi candidati in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso.

In particolare:

a) ai sensi dell'Articolo 55 comma 11 dello statuto, l'Assemblea Congressuale Provinciale elegge, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:

- Il Presidente Provinciale;
- Il Consiglio Direttivo Provinciale. Esso è composto dal Presidente provinciale e (art. 56 comma 1 dello Statuto) da:
 - 4membri (fino a 30 soci collettivi affiliati);
 - 6membri (da 31 a 60 soci collettivi affiliati);
 - 8 membri (da 61 a 100 soci collettivi affiliati);
 - 10 membri oltre 100 soci collettivi affiliati.

Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, i membri supplenti, sino ad un numero pari alla metà dei membri effettivi.

- Il Sindaco Revisore del Comitato Provinciale.
- I Delegati. Il Presidente Provinciale partecipa di diritto, in qualità di delegato, alle Assemblee Congressuali Nazionale e Regionale.

L'Assemblea Congressuale provinciale elegge inoltre altri delegati a rappresentare nelle suddette assemblee congressuali i soci individuali tesserati presso ogni Comitato, nel modo seguente:

- 1 (uno) ulteriore delegato nel caso che i soci individuali tesserati presso il Comitato siano più di 10.000 e sino a 20.000;
- 2 (due) ulteriori delegati nel caso che i soci individuali tesserati presso il Comitato siano più di 20.000;

Elegge inoltre un massimo di due delegati supplenti.

b) ai sensi dell'Articolo 51 comma 14 dello Statuto, l'Assemblea Congressuale regionale elegge, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:

- Il Presidente Regionale;

- il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale. Esso è composto dal Presidente regionale e (art. 52 comma 1 dello Statuto) da un minimo di 3 membri ad un massimo di 11 membri, come da delibera dell'Assemblea Regionale che convoca il Congresso;

- Il Sindaco Revisore del Comitato Regionale.

c) ai sensi dell'Articolo 43 comma 13 dello statuto, l'Assemblea Congressuale nazionale elegge, con votazioni separate che possono però svolgersi anche contestualmente:

- Il Presidente Nazionale;

- la Direzione Nazionale (composta da 10 membri oltre al Presidente Nazionale, art. 44 comma 3 dello Statuto). Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, i membri supplenti, sino ad un numero massimo di 5;

- Il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;

- Il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori (composto da 2 membri effettivi oltre al suo Presidente. Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, sino a due membri supplenti);

- Il Collegio Nazionale dei Probiviri (composto da 3 membri effettivi. Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, sino a due membri supplenti);

- Il Collegio Nazionale dei Garanti (composto da 3 membri effettivi. Sono inoltre eletti, tra gli eventuali ulteriori candidati, sino a due membri supplenti).

2. Per eleggere i candidati di ciascun organo, si vota a scrutinio segreto. Per eleggere gli organi nazionali si adottano inoltre strumenti elettronici, ai sensi dell'art.40 bis dello statuto. Tutte le votazioni che non si riferiscono all'elezione degli organi sociali possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

3. Tutti i candidati verranno inseriti in un'unica lista, distinta a seconda dell'elezione che deve essere effettuata (lista per l'elezione del Presidente Nazionale, lista per l'elezione della Direzione Nazionale e così via).

4. In caso di organi uninominali si può esprimere una sola preferenza. In caso di organi collegiali, si possono esprimere preferenze sino ad un massimo dei 2/3 dei candidati da eleggere.

5. Verranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze; gli altri, secondo l'ordine dato dal numero di preferenze ottenute, saranno membri supplenti. Il numero dei supplenti eletti in ogni lista non potrà superare il 50% dei membri effettivi, arrotondato all'unità superiore.

6. Relativamente alla carica di Presidente Nazionale, Presidente Regionale, Presidente Provinciale, Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori, Sindaco Revisore del Comitato Regionale, Sindaco Revisore del Comitato Provinciale, non vi sono membri supplenti.

7. A norma dell'Articolo 35 comma 5 del vigente Statuto, ciascuna assemblea congressuale può eleggere un proprio Presidente Onorario con una maggioranza qualificata dei 3/5 dei delegati, su proposta del Presidente del rispettivo livello territoriale.

Articolo 26 Incompatibilità degli eletti negli organi sociali. Opzioni e decadenze

1. Gli eletti alle diverse cariche sociali che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'Articolo 40 dello statuto, dovranno optare entro 30 giorni fra le cariche incompatibili.

2. Coloro che non esercitano l'opzione suddetta nel termine previsto, decadranno dall'incarico dirigenziale assunto posteriormente.

3 Il procedimento di decadenza è intrapreso dal Presidente dell'Organo interessato, che assume anche il relativo provvedimento, comunicandolo contestualmente per scritto all'interessato. Copia del provvedimento è trasmessa al Presidente Nazionale e al Procuratore Sociale.

4 Il provvedimento deve essere assunto entro i successivi 30 giorni.

5 Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio Nazionale dei Garanti, o, se riguarda un membro di tale collegio, al Procuratore Sociale.

Articolo 27 Presentazione della candidatura alle cariche sociali.

1. E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi secondo il principio del voto singolo.

2. Ai sensi dell'Articolo 36, commi 10 e 11 dello Statuto, tutti coloro che vogliono essere eletti negli organi direttivi, di garanzia e controllo, devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, salvo quanto previsto dallo statuto per il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, i Sindaci Revisori provinciali e regionali, i membri dei Collegi dei Probiviri e dei Garanti, il Procuratore Sociale e il Presidente Onorario, per i quali non vi è obbligo di tesseramento. La carica di Presidente Onorario e quella di Procuratore Sociale non sono oggetto di

candidatura. Coloro che si candidano a ricoprire la carica di Sindaco Revisore possono candidarsi in uno o più Comitati Provinciali e Regionali.

3. Possono candidarsi, ed essere elette, solo persone fisiche che hanno compiuto la maggiore età e sono in regola con quanto previsto dall'Articolo 36 comma 7 dello Statuto. Non possono comunque partecipare alle Assemblee Congressuali, né essere delegati o votare nelle stesse, né essere eletti, quanti abbiano subito inibizioni o squalifiche in corso di esecuzione da parte degli organi disciplinari e di giustizia interna.

4. Le candidature per essere ammesse alla votazione di ciascuna assemblea congressuale, debbono essere presentate alle strutture territoriali competenti non oltre 10 giorni prima della celebrazione dell'assemblea congressuale stessa.

5. Le candidature possono essere presentate a mano, per fax, per posta elettronica, per posta elettronica certificata o tramite servizio postale. In caso di invio tramite servizio postale fa fede il timbro di consegna, restando sotto la piena responsabilità del mittente la cura del recapito entro il termine di scadenza.

6. Tutte le candidature debbono essere presentate per scritto, in carta libera, e debbono essere accompagnate dalla copia di un documento di identità del candidato e dalla copia della tessera associativa per l'anno in corso. La commissione elettorale nazionale di cui all'Articolo 30 del presente regolamento può prescrivere l'utilizzo di specifici modelli.

7. Ai sensi dell'articolo 36 comma 12 dello Statuto, le candidature alla carica di Presidente Nazionale e Membro di Direzione Nazionale, devono essere sottoscritte da associazioni e società aventi potere votativo e, comunque, entro i seguenti limiti:

Candidatura alla Presidenza Nazionale

1. - fino a 200 associazioni e società aventi diritto al voto: 12%;
2. - da 201 a 2000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 200 affiliati si applica quanto previsto al punto 1 a cui si aggiunge il 11% calcolato sul numero restante;
3. - da 2001 a 4000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 2000 affiliati si applica quanto previsto al punto 2 a cui si aggiunge il 9% sul numero restante;

4. - da 4001 a 6000 associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 4000 affiliati si applica quanto previsto al punto 3 a cui si aggiunge il 7% sul numero restante;
5. - da 6001 e oltre associazioni e società aventi diritto al voto: fino a 6000 affiliati si applica quanto previsto al punto 4 a cui si aggiunge il 5% sul numero restante.
6. Gli arrotondamenti si considerano per eccesso (1 se $> 0,5$ oppure 0 se $\leq 0,5$).

Candidatura alla carica di membro della Direzione Nazionale

10 % degli aventi diritto al voto.

Non è richiesta sottoscrizione delle candidature per tutte le altre cariche elettive.

8. Non sono valide le proposte di candidatura presentate in difformità dei suddetti termini e requisiti. Per qualsiasi controversia, decide la Commissione elettorale nazionale.

Articolo 28 Partecipazione alle Assemblee congressuali

1. Alle assemblee congressuali partecipano i delegati previsti dallo statuto, purché in possesso dei requisiti prescritti dallo stesso e siano in regola con il tesseramento. In particolare:

- ai sensi dell'Articolo 55 comma 2 dello Statuto, alle assemblee congressuali provinciali partecipano in qualità di delegati i legali rappresentanti dei soci collettivi affiliati al Comitato Provinciale nell'anno associativo in corso, o un loro delegato, purché tali soci collettivi siano già affiliati alla data di convocazione dell'assemblea stessa e i delegati dei soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale da almeno 3 mesi, che eleggono, con apposita assemblea, un delegato per ogni 1.000 soci tesserati o frazione, sino a un massimo di 2;

- ai sensi dell'Articolo 51 comma 2 e 4 dello statuto, alle assemblee congressuali regionali partecipano in qualità di delegati i legali rappresentanti dei Comitati Provinciali della Regione. Alle assemblee composte da meno di quattro delegati, partecipano in qualità di delegati anche i vice-presidenti provinciali vicari di cui sono stati comunicati i nominativi alla Direzione Nazionale contestualmente ai verbali dei congressi. Partecipano inoltre i delegati dei soci individuali tesserati presso il Comitato Regionale da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento delle quote sociali che

eleggono con apposita assemblea, un delegato ogni 1.000 tesserati o frazione, sino a un massimo di 2 delegati.

- ai sensi dell'Articolo 43 comma 2 dello statuto, alle assemblee congressuali nazionali partecipano in qualità di delegati i legali rappresentanti di tutti i Comitati Provinciali e, qualora previsti, gli ulteriori delegati di cui all'Articolo 25 comma 1 lettera a) penultimo e ultimo capoverso del presente regolamento. Partecipano inoltre i delegati dei soci individuali tesserati presso l'Associazione nazionale da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento delle quote sociali. I soci individuali tesserati presso l'associazione nazionale eleggono, con le modalità di cui al Regolamento Nazionale, un delegato ogni 1.000 tesserati o frazione, sino a un massimo di 2 delegati.

2. I delegati all'Assemblea Congressuale Regionale e Nazionale, potranno essere sostituiti esclusivamente dai supplenti risultanti dai verbali dell'assemblea congressuale provinciale o da altri delegati. Ogni delegato può avere un massimo di due deleghe compresa la sua.

3. Alle assemblee congressuali partecipano inoltre senza diritto di voto, se non già delegati, i membri uscenti degli organi direttivi, di garanzia e giurisdizione interna e di controllo, i presidenti onorari e le rappresentati di parità del rispettivo livello territoriale.

4. All'assemblea congressuale nazionale partecipano inoltre, senza diritto di voto, i Presidenti Regionali.

Articolo 29 Voti spettanti ai delegati nelle assemblee

1. Nelle Assemblee provinciali, di qualsiasi tipo, ogni delegato ha diritto ad un voto.

2. Nelle Assemblee Congressuali Regionali e Nazionali, ad ogni delegato in quanto Presidente Provinciale, saranno attribuiti tanti voti quanti sono i soci collettivi affiliati sul territorio del Comitato provinciale che rappresenta, più 1 voto ogni 1.000 (o frazione di 1.000) soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale qualora sia l'unico delegato. Se oltre al Presidente Provinciale vi sono altri delegati, al Presidente Provinciale saranno attribuiti tanti voti quanti sono i soci collettivi affiliati sul territorio del Comitato provinciale che rappresenta, mentre agli altri delegati sarà attribuito 1 voto ogni 1.000 (o frazione di 1.000) soci individuali tesserati presso il Comitato Provinciale che essi

rappresentano, eventualmente ripartiti proporzionalmente in base al numero degli ulteriori delegati.

Nelle assemblee che non sono di tipo congressuale, alle quali partecipa come delegato solo il Presidente Provinciale, allo stesso è attribuita la somma dei voti di cui sopra.

3. I soci collettivi e i soci individuali a cui si fa riferimento al comma precedente, sono rispettivamente i soci collettivi affiliati sul territorio di quel Comitato e i soci individuali tesserati presso lo stesso nell'anno associativo precedente a quello di indizione del Congresso nazionale.

4. I voti a cui ogni delegato ha diritto nelle Assemblee Regionale e Nazionale non elettive, sono quelli cui aveva diritto nella precedente assemblea congressuale elettiva.

5. I voti a cui ogni delegato ha diritto nelle Assemblee Regionale e Nazionale, sono attribuiti dalla Commissione Elettorale Nazionale di cui all'Articolo 30.

Articolo 30 La Commissione elettorale nazionale

1. La Commissione Elettorale Nazionale è nominata dalla Direzione Nazionale su proposta del Presidente Nazionale ed è composta da 3 membri, di cui uno con funzioni di coordinatore.

2. La Commissione ha il compito di:

-Verificare il rispetto dei termini e delle norme statutarie e regolamentari per la Convocazione delle Assemblee Provinciali e Regionali;

-Attribuire il numero dei voti che ogni delegato può esprimere nelle Assemblee Congressuali Regionale e Nazionale;

-Verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari nella celebrazione delle Assemblee Congressuali Provinciali e Regionali;

-Verificare il rispetto delle norme statutarie e regolamentari per la presentazione delle candidature all'Assemblea Congressuale Nazionale, e la validità delle stesse, e redigere l'elenco di quelle presentate, distintamente per ciascun organo da eleggere;

-Valutare i ricorsi a qualsiasi titolo presentati avverso la regolarità della celebrazione delle Assemblee Congressuali. A tale scopo, tutti i ricorsi debbono essere presentati per scritto entro 5 giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea, e ad essi la commissione deve dare risposta entro 5 giorni dalla data in cui li ha ricevuti.

-Collaborare con la Direzione Nazionale per l'assolvimento di quanto necessario alla preparazione dell'Assemblea Congressuale Nazionale.

3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Nazionale è possibile presentare ricorso alla Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea Congressuale Nazionale.

Articolo 31 Norma transitoria

Considerato che la Direzione Nazionale, nella riunione del 2 ottobre 2024, ha deliberato, tra l'altro, che il Congresso Nazionale si terrà nei giorni 14 e 15 marzo 2025 e che i Congressi Provinciali dovranno tenersi nel periodo 15 gennaio - 15 febbraio 2025, poiché l'applicazione letterale dell'Articolo 55 comma 2 dello Statuto, richiederebbe, come condizione per la partecipazione in qualità di delegati dei legali rappresentanti dei soci collettivi, sia l'affiliazione nell'anno associativo in corso sia l'affiliazione alla data di convocazione dell'assemblea stessa e poiché alla luce delle date stabilite dalla Direzione Nazionale è prevedibile che la data di convocazione delle assemblee provinciali ricada nel 2024 e che la celebrazione delle stesse ricada invece nel 2025, al fine di evitare che i soci collettivi debbano affrettarsi a perfezionare l'affiliazione 2025 entro il 15 gennaio 2025, è stabilito che i soci collettivi in regola con l'affiliazione 2024 alla data di convocazione dell'assemblea beneficiano di una proroga degli effetti dell'affiliazione 2024 sino al giorno successivo alla celebrazione dell'assemblea del Comitato provinciale presso cui sono Affiliati.